

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Cause a tesi e richieste contrapposte, rapporto di connessione

In merito all'istituto della connessione di cui all'[art. 40 c.p.c.](#), va condiviso l'indirizzo ermeneutico secondo il quale quando due cause si presentano a tesi e richieste contrapposte, sicché l'accoglimento totale delle domande proposte da chi si è fatto attore in una causa sia incompatibile, sul piano logico-giuridico, con la condanna totale del medesimo nell'altra causa in cui è convenuto, non può dirsi sussistente tra le stesse un rapporto di litispendenza (poiché i fatti posti a fondamento delle domande sono diversi), né un rapporto di continenza (in quanto la continenza presuppone un ambito di identità per lo meno parziale), bensì un rapporto di connessione, diverso da quello di accessorietà.

NDR: in tal senso Cass., 8.6.2007, n. 13514 e Cass., 3.11.2000, n. 14357.

Tribunale di Roma, sentenza del 28.2.2019

...omissis...

Con atto di citazione notificato il 7 ottobre 2015, *omissis* S.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo *omissis*, emesso da questo Tribunale il 27 luglio 2015 su istanza della *omissis* S.p.A., con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 123.684,84, oltre interessi moratori convenzionali e spese della procedura monitoria, a titolo di canoni di leasing scaduti e non pagati nonché di penale per anticipata risoluzione del contratto. A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha dedotto che: a) sussisteva un rapporto di litispendenza o, quantomeno, di continenza tra il presente giudizio e quello già pendente promosso dinanzi al Tribunale di Milano, da essa stessa con rito ordinario per la declaratoria di nullità parziale del contratto di leasing e la restituzione di quanto indebitamente pagato, sicché avrebbe dovuto provvedersi ai sensi dell'art. 39, commi 1 e 2, c.p.c., con conseguente revoca del decreto opposto; b) tra le due cause sussisteva quantomeno un rapporto di connessione ai sensi dell'art. 40 c.p.c. che rendeva necessaria la fissazione di un termine per la riassunzione del presente giudizio di opposizione dinanzi al giudice milanese preventivamente adito; c) gli interessi moratori pattuiti e applicati nel corso del rapporto eccedevano la soglia usuraria, con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., nessun interesse era dovuto e le somme già pagate a tale titolo avrebbero dovuto essere restituite dalla società concedente.

omissis S.p.A., costituitasi per mezzo della procuratrice speciale ex art. 77 c.p.c. quale indicata in epigrafe, ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione e ne ha pertanto chiesto il rigetto.

Le eccezioni di litispendenza e continenza sollevate dall'opponente sono infondate per le ragioni già diffusamente esposte nell'ordinanza 26.2.2016 e che di seguito si illustrano nuovamente.

La situazione di interdipendenza tra la presente causa e quella pendente dinanzi al Tribunale di Milano l'una avente ad oggetto il pagamento di canoni arretrati e della penale contrattuale, l'altra promossa per l'accertamento della natura usuraria degli interessi applicati e la restituzione di quanto indebitamente pagato consente di ricondurre il rapporto tra le stesse al paradigma della connessione di cui all'art. 40 c.p.c., condividendo questo giudice quell'indirizzo ermeneutico della Suprema Corte secondo il quale quando due cause si presentano a tesi e richieste contrapposte, sicché l'accoglimento totale delle domande proposte da chi si è fatto attore in una causa sia incompatibile, sul piano logico-giuridico, con la condanna totale del medesimo nell'altra causa in cui è convenuto, non può dirsi sussistente tra le stesse un rapporto di litispendenza (poiché i fatti posti a fondamento delle domande sono diversi), né un rapporto di continenza (in quanto la continenza presuppone un ambito di identità per lo meno parziale), bensì un rapporto di connessione, diverso da quello di accessoriety (cfr. Cass., 8.6.2007, n. 13514; Cass., 3.11.2000, n. 14357).

È stato poi provato documentalmente (cfr. i verbali d'udienza di cui al doc. 3 produzione opposta) che la causa pendente dinanzi al Tribunale di Milano, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 10 febbraio 2016 mentre il successivo rinvio d'ufficio al 25 maggio 2016, proprio perché tale, doveva con tutta probabilità ritenersi disposto per i medesimi incumbenti già previsti. Proprio alla luce di tale situazione, questo Tribunale ha ritenuto che lo stato in cui si trovava la causa preventivamente introdotta ostasse alla rimessione del presente giudizio dinanzi al primo giudice stante quanto disposto dall'art. 40, comma 2, ult. parte, c.p.c. Deve aggiungersi che è ben probabile, visto lo stato processuale in cui si trovava, che la causa pendente dinanzi al Tribunale di Milano sia già stata definita con sentenza sicché è definitivamente venuto meno il presupposto di operatività degli artt. 39 e 40 c.p.c. (sulla necessità di decidere le predette questioni pregiudiziali alla luce della situazione processuale esistente al momento della pronuncia, cfr., ex plurimis, Cass., 13.4.1999, n. 3622). Venendo al merito, l'opposizione è infondata e va rigettata. Devono invero disattendersi le

doglianze attoree in merito ad un'asserita pattuizione di interessi moratori usurari; pattuizione che, secondo la prospettazione della società opponente, darebbe luogo alle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 1815, comma 2, c.c. Gli interessi di mora non soggiacciono alla valutazione di usurarietà prevista dalle disposizioni di legge in materia. *omissis*

L'infondatezza dei motivi di opposizione conduce ovviamente al rigetto della domanda di ripetizione formulata in via riconvenzionale. Le spese legali di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in calce.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla *omissis* avverso il decreto ingiuntivo n. 17572/15, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna *omissis* al pagamento, in favore della società opposta, delle spese del giudizio che liquida in € 6.500,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com